

Educazione civica

Uguaglianza formale e sostanziale

L'articolo 3 della Costituzione italiana

Pierluigi Battaglia

I.I.S. "A. Meucci" – Cittadella (PD)

26 novembre 2020

1. Alle origini del concetto costituzionale di “uguaglianza”

Alla base del concetto di **uguaglianza**, così come è presente nella Costituzione italiana, ci sono i due documenti fondamentali per la nascita delle democrazie moderne:

4 luglio 1776 *Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America*



«Noi riteniamo che sono per se stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati eguali»

26 agosto 1789 *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*



«Gli uomini nascono e rimangono liberi ed eguali nei diritti. Le distinzioni non possono fondarsi che sull'utilità comune»



4 luglio 1776, le Tredici Colonie dichiarano l'indipendenza dalla Gran Bretagna



1789, *La Libertà che guida il popolo*: «Liberté, Égalité, Fraternité»

2. L'articolo 3 della Costituzione

Nell'**articolo 3** della *Costituzione della Repubblica Italiana* si afferma che:

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono **eguali davanti alla legge**, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica **rimuovere gli ostacoli** di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

3. L'uguaglianza diritto universale

Un anno dopo, il 10 dicembre 1948, a Parigi l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite proclama la *Dichiarazione universale dei diritti umani*, che all'articolo 1 recita:

«Tutti gli esseri umani nascono liberi ed **eguali in dignità e diritti**. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza».



10 dicembre 1948, la *Dichiarazione universale dei diritti umani*

4. Cosa significa essere “eguali”?

Mondo **precostituzionale** → trattamenti legali **diversi** a seconda del gruppo di nascita e della posizione sociale.



Uguaglianza costituzionale significa al contrario:

- a. Uguali **diritti** e **doveri**;
- b. Uguale **protezione** della legge;
- c. Uguale **soggezione** alla legge;

SENZA ALCUNA DISTINZIONE



Divieto di **discriminazione ingiustificata** tra le persone

5. Articolo 3, primo comma

La **prima parte** dell'articolo 3 della Costituzione afferma l'**uguaglianza formale** dei cittadini.

La formulazione **non è astratta**, ma indica alcuni ambiti in cui le discriminazioni erano comuni o avevano caratterizzato il ventennio fascista:

Sesso Nel 1946 il suffragio universale aveva aperto la strada alla parità costituzionale tra uomo e donna.

Razza Va intesa come "etnicità"; questo concetto veniva affermato chiaramente in piena contrapposizione alle "leggi razziali" del 1938.

Lingua Il fascismo aveva condotto una politica di italianizzazione forzata delle minoranze linguistiche.

Religione Il cattolicesimo manteneva uno status particolare dato dai *Patti Lateranensi*, tuttavia non era più considerato religione di Stato.

Opinioni politiche Il fascismo aveva soffocato il pluralismo politico.

Condizioni personali e sociali Il superamento di questi ostacoli costituisce un avvicinamento all'**uguaglianza sostanziale**.

6. Articolo 3, secondo comma

La **seconda parte** dell'articolo ha origine da un **dato oggettivo**, la disparità di condizioni economiche e sociali diffuse nella popolazione → **disuguaglianze di fatto**.



La Repubblica è chiamata a svolgere un ruolo politicamente attivo per **promuovere l'uguaglianza sostanziale**.



Creare le condizioni necessarie per consentire a tutti di sviluppare la propria personalità e realizzare le proprie aspirazioni:

- a. Diritto alla **salute** (art. 32);
- b. Diritto al **lavoro** (art. 4 e 38);
- c. Diritto all'**istruzione** (art. 34).

Questi diritti devono essere **garantiti a tutti**, per offrire le stesse opportunità anche ai **soggetti più deboli**.

7. L'uguaglianza uomo-donna

Il «senza distinzione di sesso» si sostanzia in:

a. Diritti **politici**:

- «Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne» (art. 48);
- «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza» (art. 51);
- «La Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini» (art. 51).

b. Diritti nel mondo del **lavoro**:

- «La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore» (art. 36).

c. Diritto di **famiglia**:

- «Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi» (art. 29).

È però evidente ancora oggi come, a fronte di un'uguaglianza formale tra uomo e donna ormai assodata da tempo, **l'uguaglianza sostanziale resti un traguardo tutt'altro che raggiunto!**

8. La Costituzione ammette differenze?

Nella Costituzione, **uguaglianza non significa però assenza di differenze** → necessità di **riconoscere specificità** che richiedono norme differenziate:


- a. «La Repubblica tutela con apposite norme le **minoranze linguistiche**» (art. 6).
- b. I rapporti tra lo Stato e le **confessioni religiose** «sono regolati per legge sulla base di **intese** con le relative rappresentanze (art. 8).
- c. Il **lavoro** è un diritto per tutti, ma «Il lavoratore ha diritto a una **retribuzione proporzionata** alla quantità e qualità del suo lavoro» (art. 36).
- d. In ambito **fiscale** le tasse sono versate da tutti «in ragione della loro capacità contributiva», ma allo stesso tempo con «criteri di **progressività**» (art. 53).

Il **limite** tra “discriminazione vietata” e “differenza legittima” in realtà **non è sempre evidente** → controversie sulla **costituzionalità** di molte leggi.



A seconda dei **punti di vista**, una discriminazione da vietare può invece essere vista come una peculiarità da difendere, o viceversa.

L'Irpef in vigore



*soglia di esenzione per i lavoratori dipendenti, che cambia per gli altri contribuenti

La progressività dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) in Italia

9. Verso l'uguaglianza "sostanziale"

Tendere verso l'**uguaglianza sostanziale** dei cittadini significa prevedere un **ruolo attivo dello Stato** → azioni e interventi per **aumentare la portata** dell'uguaglianza formale.



"Azioni positive" di favore verso certe categorie:

- Potrebbero talvolta apparire come **contrarie all'uguaglianza formale** in senso stretto.
- Si giustificano perché volte a «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale».

Anche se i cittadini sono uguali di fronte alla legge, quest'ultima **non** deve però considerarli tutti **"sullo stesso piano"**.



La legge deve tenere conto delle **posizioni di debolezza** nei rapporti giuridici (diritti dei lavoratori, difesa del consumatore ecc.) e delle situazioni storiche di **svantaggio** (ad esempio la disparità di genere o il divario Nord-Sud).